



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. L. CORNER”

30030 FOSSÒ (VE) - Viale Caduti di via Fani, 8

Scuole Primarie e Secondarie di I grado - COMUNI di FOSSÒ e VIGONOVO

Codice Fiscale 90159780270 - Codice Scuola VEIC86500E - CUF: UFUT2W

☐ 0415170535 - ☐ 041466405

Email veic86500e@istruzione.it PEC: veic86500e@pec.istruzione.it Web www.iccorner.edu.it

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Premessa

Il presente Regolamento si fonda sulla normativa vigente (C.M. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996 e successive modificazioni) ed è stato elaborato tenendo presenti le esigenze dell'Istituto nell'ambito dell'autonomia della Scuola.

L'Istituto comprensivo considera tutte le iniziative volte a integrare la normale attività didattica parte qualificante dell'offerta formativa, approfondimento della capacità di apprendere, possibilità di esperienza, opportunità di conoscenza, socializzazione e formazione per gli studenti del nostro Istituto. I viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni in Italia e all'estero, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere sono parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e crescita personale.

Affinché queste esperienze abbiano un'effettiva valenza formativa devono essere considerate come momento integrante della normale attività scolastica.

Esse presuppongono, in considerazione proprio delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole.

Tale fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola.

Art. 1 - Finalità e principi

I viaggi d'istruzione e le visite guidate:

- in quanto iniziative complementari delle attività curriculari della scuola, non hanno finalità meramente ricreative, ma tendono a precisi scopi sul piano didattico e culturale;
- rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti: pertanto la loro elaborazione si realizza attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. Tutte le iniziative sono coerenti con il programma didattico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un complemento, un approfondimento e un momento operativo. Trattandosi di attività didattica, ne consegue che gli allievi non sono esonerati dalle iniziative programmate, se non per documentati motivi (vedasi Art. 5).

Art. 2 - Tipologia di uscite/viaggi di istruzione

Con riferimento alla C.M. n. 291/92 si individuano quattro fondamentali tipologie qui di seguito elencate e sinteticamente descritte:

- a) viaggi d'integrazione culturale: sono le visite di istruzione di più giorni che hanno finalità educative e didattiche legate al potenziamento delle competenze disciplinari e agli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici della meta;
- b) viaggi di integrazione della preparazione e di indirizzo: sono le visite ad aziende, partecipazione a mostre o altre esibizioni artistiche;
- c) viaggi connessi ad attività sportive: viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive che costituiscono parte integrante dell'attività didattica e che vengono effettuate con la collaborazione di tutti i docenti;
- d) visite guidate: sono le visite di una giornata o frazione di essa legate a progettualità deliberate (orientamento, educazione alla salute, ...) e/o a luoghi di interesse storico, naturalistico o monumentale.

Si indicano inoltre, come istituto, tre tipologie di durata delle uscite che devono essere specificate sul modulo di richiesta per l'autorizzazione:

- a) visita di mezza giornata;
- b) visita di una giornata intera;
- c) visita di più giorni.

Art. 3 - Criteri generali e loro applicazione

1. Il Piano delle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione proposti, coerenti con le finalità, gli obiettivi e i contenuti fissati nelle programmazioni didattiche, è definito all'inizio dell'anno scolastico o al termine di quello precedente e segue l'iter procedurale di seguito illustrato, attraverso gli organi collegiali di competenza:

- Consigli di Classe/Interclasse: ciascun Consiglio, considerata la specificità delle classi in cui si trova ad operare, è sovrano nel decidere quali iniziative proporre e con quali obiettivi educativi e didattici. Delle iniziative proposte è data puntuale informazione alle famiglie degli alunni, che le condividono e ne sostengono economicamente il costo. I viaggi di istruzione devono essere programmati con congruo anticipo per facilitarne l'organizzazione e consentirne l'attuazione.
- Collegio Docenti: delibera il Piano dei viaggi di istruzione sotto l'aspetto didattico ed educativo, in accordo con il Piano dell'Offerta Formativa.
- Consiglio di Istituto: approva il Piano dei viaggi di istruzione di ciascun anno scolastico. Qualora fosse necessario a fini organizzativi, la pianificazione e l'approvazione di un'uscita potranno essere acquisite entro il termine dell'anno scolastico precedente l'effettuazione dell'uscita stessa.

2. Gli organi collegiali competenti, in caso di sopraggiunta necessità, potranno procedere a delibere di integrazione e rettifica del Piano presentato.

3. La programmazione di tutte le tipologie di cui all'art. 2 deve tenere conto dei seguenti criteri:

- a) la valenza educativa e didattica delle uscite va esplicitata nelle programmazioni e nelle relazioni dei Consigli di classe o di interclasse quanto prima e le mete proposte devono essere coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa;

- b) le proposte, che esamineranno anche le opportunità offerte dall'Ente Locale, devono inoltre tenere conto dell'età degli alunni e del costo. Il Consiglio di classe/interclasse presterà particolare attenzione al fatto che la spesa prevista consenta a tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta;
- c) nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo, nonché le esigenze di inclusione di cui necessita ogni gruppo classe (per esempio, presenza di alunni con disabilità);
- d) per le classi di livello parallelo si programmeranno nel limite del possibile le stesse uscite didattiche; qualora non si verificano le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti, ...) ciascun team/Consiglio potrà organizzarsi autonomamente.

4.Eventuali iniziative/manifestazioni non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico, che i docenti però valutano di particolare interesse per gli alunni, possono essere inserite in itinere, ovviamente nel rispetto del Regolamento.

5.In considerazione della rilevanza didattica ed educativa che le caratterizza, le uscite sono rivolte a tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto.

6.Durante i viaggi e le visite tutti gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale; in particolare, gli alunni devono indossare i cartellini di riconoscimento con indicato il numero di telefono della segreteria dell'Istituto e/o del telefono cellulare della scuola dedicato alle uscite didattiche.

7.Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dall'Assicurazione stipulata dall'Istituto.

Art. 4 – Iter procedurale

1.Il Consiglio di Interclasse/Classe individua, per ogni visita guidata o viaggio d'istruzione, un docente responsabile che dovrà tenere i rapporti con la Segreteria e ne rende noto il nome al Dirigente Scolastico.

Il docente responsabile, dopo l'approvazione del Consiglio di Interclasse/Classe e del Consiglio di Istituto, presenta in Segreteria gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 20 gg prima della data dell'uscita o del viaggio.

2.Relativamente alle richieste di preventivi e all'approvazione del Piano visite guidate e viaggi d'istruzione i docenti e il docente responsabile dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- a) dopo la consegna del Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione alla Segreteria, il docente responsabile prende contatti e prenota le visite guidate e i laboratori ritenuti opportuni in relazione alle finalità didattiche del viaggio e/o della visita d'istruzione, comunicandone la data alla segreteria;
- b) il DSGA, in base alle date e alle caratteristiche delle uscite, provvede all'affido del servizio di trasporto previo espletamento di un bando di gara; ove richiesto, nel caso di viaggi di più giorni, si provvede all'affidamento all'agenzia di viaggio secondo le regole del Codice dei Contratti, D. Lgs 36/2023, entro la soglia comunitaria;
- c) acquisiti dalla segreteria i dati necessari, il docente responsabile comunica l'importo presunto ai genitori e consegna alle famiglie il modulo di autorizzazione; tale modulo è vincolante e, consegnandolo firmato, le famiglie si assumono l'impegno a versare la relativa quota secondo le indicazioni della segreteria nella misura prevista al successivo comma e;
- d) successivamente il DSGA procede alla conferma dei servizi e fissa la quota definitiva di partecipazione individuale per ogni singola visita d'istruzione;

- e) le quote d'iscrizione per i viaggi e per le visite di istruzione devono essere versate tramite PagoInrete previo avviso di pagamento pubblicato sul registro elettronico. Il docente referente dell'uscita deve essere avvisato dalla segreteria quando l'avviso di pagamento viene reso visibile alle famiglie e provvede contestualmente a far compilare sul libretto personale di ogni alunno la richiesta di partecipazione, che i genitori sono tenuti a firmare.
- f) in caso di passeggiate sul territorio, che sono già state autorizzate ad inizio dell'anno scolastico dalle famiglie, il docente referente dell'uscita compila il modulo passeggiata e lo invia alla segreteria. Qualche giorno prima dell'uscita, comunica l'attuazione dell'uscita alle famiglie tramite avviso sul libretto personale.

3. La Segreteria provvede a compilare e consegnare al docente responsabile prima dell'uscita scolastica, salvo impedimenti contingenti, l'elenco degli alunni partecipanti, completo di nome, cognome e data di nascita in misura delle necessità della singola gita; provvede inoltre a stipulare polizze assicurative integrative se necessarie.

Art. 5 – Destinatari

1. Destinatari delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.

2. Non sarà ammesso lo svolgimento dell'iniziativa se non parteciperà almeno il 70% degli alunni.

3. Fanno eccezione - rispetto al punto 2 - i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di alunni, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

4. Le assenze per malattia o per motivi familiari giustificati non saranno computati nella precedente percentuale del 70% se interverranno ad organizzazione avvenuta.

5. Le uscite programmate all'interno di un progetto d'Istituto rivolto a gruppi di alunni prescindono da qualunque vincolo di percentuale minima di partecipazione.

6. Gli studenti di scuola secondaria di I grado che hanno riportato nella scheda di valutazione intermedia o finale un giudizio di comportamento pari o inferiore a parzialmente adeguato sono esclusi dai viaggi di istruzione di due o più giorni e non sono pertanto computati nella percentuale minima dei partecipanti. Il giudizio di comportamento cui fare riferimento sarà quello espresso nei documenti di valutazione e nelle eventuali lettere intermedie di novembre e marzo. In merito agli alunni con diagnosi per disturbi del comportamento, ogni situazione verrà valutata caso per caso dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico.

7. Onde assicurare il diritto degli alunni con disabilità a partecipare ai viaggi di istruzione, il Dirigente scolastico provvederà alla designazione di un accompagnatore, individuato prioritariamente nell'insegnante di sostegno specifico o altro docente accompagnatore, nonché alla predisposizione di ogni altra misura che ne faciliti la partecipazione.

8. Gli alunni che non aderiscono all'uscita devono frequentare le lezioni inserite in altre classi/sezioni del plesso. Coloro che, diversamente, non frequenteranno le lezioni, dovranno normalmente giustificare l'assenza.

9. Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia di età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative.

10. La partecipazione dei genitori degli alunni non è consentita.

Art. 6 – Destinazioni

1. In via generale è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze, non trascurabili, di contenimento della spesa.
2. Si possono consentire gli spostamenti nell'ambito del territorio limitrofo agli alunni del primo ciclo della scuola primaria, nell'ambito dell'intera regione Veneto e delle Regioni limitrofe agli alunni del secondo ciclo della scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado sull'intero territorio nazionale e (solo per le terze classi o in occasioni di scambi culturali) sui territori europei.
3. La progettazione di ogni spostamento, specialmente se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.
4. Si deve tener presente che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltretutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione, non essendo previsti contributi da parte dell'Istituzione scolastica. In ordine a tale quota di partecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a sostenerle. Tali sondaggi sono opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non possedute dalla generalità degli alunni.

Art. 7 - Durata e periodo

1. Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi d'insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, viene indicato in cinque giorni continuativi il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione e in quattro uscite per le visite guidate per ciascuna classe. Per la scuola secondaria di I grado non rientrano nel computo le uscite che si svolgono all'interno dell'orario di lezione.
2. È preferibile non effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni. Si può derogare per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di visite guidate collegate con l'educazione ambientale o ai parchi nazionali di montagna, considerato che la loro particolare situazione climatica non ne consente l'accesso prima della tarda primavera.
3. Particolare attenzione va posta al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare - specie se trattasi di luogo di culto - nonché delle opere d'arte ivi custodite.
4. Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse alla volontà di prevenire alla partenza (e, eventualmente, anche all'arrivo) disguidi, talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti.

5. È fatto divieto, altresì, di effettuare viaggi di istruzione in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni, prove INVALSI,...).

Art. 8 - Accompagnatori

1. È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare) e siano preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio.

2. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori ricadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie.

3. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare.

4. L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

5. Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:

- a) un docente accompagnatore ogni quindici alunni;
- b) oltre i quindici alunni è previsto un accompagnatore in più (sempre nel rispetto del rapporto 1:15);
- c) gli alunni con disabilità saranno accompagnati da docenti aggiuntivi, prioritariamente docenti di sostegno, in ragione del rapporto 1 docente di sostegno/1 o 2 alunni con disabilità, in funzione della gravità. In caso di alunni assistiti da O.S.S. sarà prevista in alternativa al docente di sostegno, la presenza di un operatore socio-sanitario, previo accordo con lo stesso in ragione del rapporto 1:1.
- d) in casi particolari il Dirigente Scolastico potrà valutare di integrare il numero degli accompagnatori con altro personale della scuola.

6. Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di Interclasse/Classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più (sostituto) per subentro in caso di imprevisto. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri istituti è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. I docenti accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere l'impegno di vigilanza sugli alunni a loro affidati.

7. I docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio.

8. In caso di variazioni dei docenti accompagnatori, il docente responsabile dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla Segreteria.

9. I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e ad informare gli organi collegiali ed il Dirigente scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Art. 9 - Criteri organizzativi generali

Ai fini della sicurezza, l'attuazione delle uscite si attiene alle indicazioni del Consiglio d'Istituto. In particolare si fissano i seguenti criteri organizzativi in materia di viaggi e visite d'istruzione:

- a) le uscite potranno essere organizzate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, cercando di scaglionarle in modo che non si sovrappongano le assenze dei rispettivi

accompagnatori con relativi problemi di “sostituzioni” nelle classi;

- b) le uscite di una o più giornate devono essere organizzate in tutti i dettagli e presentate alla Segreteria amministrativa secondo quanto descritto da questo Regolamento;

Si stabilisce inoltre che:

- a) all'alunno che non possa partecipare all'iniziativa per sopravvenuti, seri e documentati motivi, verrà rimborsata la parte della quota versata relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc;
- b) non saranno invece rimborsate le quote dei biglietti i cui Enti hanno chiesto il pagamento anticipato non rimborsabile e tutti i costi (bus, attività laboratoriali, guide...) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti indipendentemente dal loro numero;
- c) per il rimborso dei viaggi di istruzione, in caso di malattia o infortunio documentati, si farà riferimento al contratto stipulato con l'assicurazione;
- d) durante il corso dell'uscita, gli alunni dovranno essere in possesso di un 'tesserino identificativo' rilasciato dalla Scuola e dal certificato di identità personale (in caso di viaggio all'estero);
- e) prima della partenza, i genitori degli allievi partecipanti segnaleranno per iscritto situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo e delegano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati;
- f) per terapie in atto si ricorda che agli insegnanti non è consentito somministrare e/o dosare medicinali salvo in casi particolari (farmaci salvavita) per i quali è disponibile in Segreteria l'apposita modulistica di riferimento;
- g) in caso di infortuni e/o di interventi che abbiano come conseguenza gessatura, non sarà possibile partecipare all'uscita a causa della mancata copertura assicurativa (vedere lettera c);
- h) gli insegnanti declinano ogni responsabilità per l'eventuale perdita o danneggiamento di oggetti personali di valore degli alunni (es. macchine fotografiche, portafogli, ...);
- i) è fatto divieto agli alunni di portare con sé smartphone o altri dispositivi digitali; in caso di estrema necessità, gli alunni potranno contattare i genitori tramite i docenti;
- j) per le uscite eccedenti l'orario scolastico, i docenti si impegnano a fornire alle famiglie le informazioni necessarie riguardo al regolare andamento dell'uscita/viaggio di istruzione. Non sono tenuti a contatti assidui o all'invio di materiale fotografico.

Art. 10 - Regole di comportamento durante il viaggio

1. Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Inoltre sono tenuti ad assumere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto ai servizi turistici e rispettosi degli ambienti e delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

2. Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto. Di conseguenza eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.

3. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

4. Eventuali episodi di violazione del Regolamento di Disciplina segnalati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari al rientro. Sarà comunque compito del Consiglio valutare il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi d'istruzione. Il Consiglio di Classe potrà disporre la non ulteriore partecipazione delle classi

o di singoli alunni a successivi viaggi d'istruzione.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Le quote degli alunni dovranno essere introitate al bilancio dell'Istituto Comprensivo.
2. Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.
3. Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.
4. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, su parere vincolante del Collegio dei docenti per quanto riguarda gli aspetti pedagogico - didattici.
5. Il presente Regolamento è in vigore dall'A.S. 2024/2025 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.
6. Il presente Regolamento sarà affisso all'albo della sede dell'Istituto e pubblicato nel sito web www.iccorner.edu.it. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico.
7. Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Principali riferimenti normativi:

- Circolare n. 291/1992
- Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95
- I. n.44/2001
- Nota ministeriale prot. 645/2002
- Circolare n. 36/1995
- Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995
- Circolare ministeriale 380/1995
- Articoli 1321-1326-1328-Codice Civile

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 24/04/2024